

Separazione e divorzio

OGGETTO: I Rimedi contro l'inadempimento degli obblighi di assistenza familiare.

Autore: Avv. Livia Aulino

Questione: Esiste la possibilità di ottenere la tutela a fronte della violazione dei doveri di assistenza familiare?

Riferimenti: art. 147 c.c. – art. 315 bis c.c. – art. 316 c.c. - art. 337 ter c.c. – art. 612 c.p.c. – art. 614 c.p.c. – art. 709 ter c.p.c.

Proposta di soluzione: in caso di inadempimento da parte di un genitore ai doveri nei confronti dei figli, sarà possibile adire il Tribunale competente al fine di dare attuazione agli obblighi di assistenza familiare e richiedere *ex art. 709 ter c.p.c.*: l'ammonimento del genitore inadempiente, il risarcimento del danno, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, nonché *ex art. 614 bis c.p.c.*: la condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'inosservanza del provvedimento.

A tal proposito la riforma processuale civile di cui alla L. n. 69/2009 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico un'ipotesi di "esecuzione indiretta" che si realizza attraverso la coazione indiretta dell'obbligato, costituita da una condanna al pagamento di una somma di denaro predeterminata *«per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo dell'esecuzione del provvedimento»*.

Si è in presenza di una misura coercitiva destinata a garantire gli obblighi di fare infungibile o di non fare, per i quali, ovviamente, non è concepibile l'attività sostitutiva di un terzo rispetto a quella richiesta all'obbligato e non può, dunque, operare l'esecuzione forzata diretta a norma dell'art. 612 c.p.c.

La nuova norma, oltre che dare vita ad una sorta di procedimento di esecuzione indiretta, incide principalmente sul contenuto che deve avere il provvedimento di condanna a un obbligo di fare infungibile o di non fare, che costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione ed inosservanza. Si tratta di una ipotesi di cd. "condanna in futuro".

Il disposto di cui all'art. 614 c.p.c. è applicabile in sede di ricorso *ex art. 709 ter c.p.c.* dovendo comprendersi nella nozione di provvedimento di condanna i provvedimenti in materia di frequentazione dei figli che a loro volta risultano, in accordo con la giurisprudenza assolutamente prevalente, soggetti all'esecuzione nelle forme degli obblighi di fare infungibili. Le misure previste dall'art. 709 ter c.p.c. e dall'art. 614 *bis* c.p.c., inoltre, possono anche essere applicate cumulativamente.

Ne consegue che, al fine di dare attuazione agli obblighi di assistenza familiare, in caso di inadempimento, sarà possibile adire il Tribunale *ex artt. 614 bis* e *709 ter c.p.c.* e richiedere: l'ammonimento del genitore inadempiente, il risarcimento del danno in favore suo e/o dei figli, la condanna del padre al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, nonché la condanna del padre al pagamento di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'inosservanza del provvedimento.

**Ricorso per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare
ex artt. 612 e 614 bis c.p.c.**

TRIBUNALE CIVILE DI

**Ricorso per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare
(Artt. 612- 614 bis c.p.c.)**

Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,

PER: sig.ra ..., nata a il ..., residente in ..., alla via ..., C.F.:..., elettivamente domiciliata in ... alla via ..., presso lo studio dell'avv. ... (C.F: ...) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec: ...

CONTRO: sig. ..., nato a il ..., C.F. ..., residente in ..., alla via ...

PREMESSO CHE:

- all'esito della procedura di separazione personale consensuale tra i coniugi sigg.ri e veniva emesso decreto di omologa, passato in giudicato munito di formula esecutiva, con il quale si disponeva che i figli minori ... (di anni ...) e ... (di anni ...) venivano affidati con affido esclusivo alla madre, e si prestabiliva un calendario di visita padre-figli, secondo cui i minori dovrebbero trascorrere con il padre i giorni di ... e ..., dalle ore ... alle ore ..., nonché ad anni alterni le festività natalizie, pasquali, ed i giorni del loro onomastico e compleanno (doc. n. 1);
- Il sig. ... dal ... non ottempera a quanto disposto dalla sentenza, in quanto non rispetta con regolarità il calendario di visita padre-figli.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avv. ..., in qualità *ut supra*,

CHIEDE

che il sig. Giudice dell'Esecuzione, sentite le parti, Voglia determinare le modalità relative all'esecuzione di tali obblighi di fare a carico del sig. ..., dando le disposizioni del caso e di legge, e condannando la parte convenuta al pagamento delle spese della presente esecuzione.

CHIEDE ALTRESÌ

ex art. 614 bis c.p.c. che venga fissata la somma di euro ... o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione

degli obblighi di fare previsti nel provvedimento *de quo* e più precisamente l'esecuzione del dovere di visita da parte del sig. ai figli minori nei giorni...

Si allega e si deposita unitamente al presente atto:

- copia conforme del decreto di omologa del Tribunale di ... del ... n. R.G. ..., notificato in forma esecutiva.

Luogo e data

Avv.

Per le argomentazioni teoriche a base del presente atto cfr.:

http://www.rivistafamilia.it/wp-content/uploads/2016/05/I-RIMEDI-CONTRO-LINADEMPIMENTO-DEGLI-OBBLIGHI-DI-ASSISTENZA-FAMILIARE_Avv.-Aulino.pdf